

A 10 giorni dall'entrata in vigore della riforma via alla comunicazione dei nuovi «Dpo»

Privacy, appello online per i custodi dei dati

Scatta la procedura: ecco le istruzioni del Garante

■ Parte la banca dati dei «Dpo», il nuovo responsabile della protezione dei dati, che dovrà essere gestita dal Garante della privacy. Da questa settimana, infatti, sarà possibile inviare online all'Autorità, da parte di pubbliche amministrazioni e imprese, la comunicazione con i dati della nuova figura prevista dal regolamento europeo. In vista del 25 maggio, quando

scatteranno le nuove regole Ue sulla privacy, si completa così un'altra casella. Il Sole 24 Ore anticipa le istruzioni per compilare la modulistica che da oggi sarà disponibile sul sito del Garante, in modo da consentire ai soggetti interessati di poter iniziare a studiarla e prepararsi al momento in cui si aprirà la procedura telematica.

Cherchi e Imperiali > pagina 3

Via alla banca dati telematica dei Dpo

Il Garante ha predisposto la modulistica per la comunicazione online che partirà in settimana

Antonello Cherchi

■ La banca dati dei responsabili della protezione dei dati (Dpo) prende forma. In settimana, infatti, partirà la procedura telematica che consente ai titolari e ai responsabili del trattamento di comunicare al Garante la designazione della nuova figura della privacy. L'Autorità della riservatezza ha messo a punto la modulistica per l'invio online. Modelli da oggi disponibili sul sito dell'Authority in modo da dare possibilità a tutti i soggetti interessati di prenderne visione e prepararsi, dai prossimi giorni, all'invio elettronico.

Obbligo diffuso

La platea delle persone coinvolte dall'operazione è vasta, perché la nomina del Dpo - il nuovo profilo introdotto dal regola-

mento europeo (Gdpr) sulla privacy che diventerà operativo dal 25 maggio - è un obbligo che interessa sia le pubbliche amministrazioni sia i privati. Certamente, l'articolo 37 del regolamento delimita il perimetro di quanti sono tenuti a mettersi in regola: devono, infatti, attrezzarsi coloro che gestiscono dati sensibili e giudiziari su larga scala o la cui attività richiede il monitoraggio regolare e sistematico delle persone che hanno messo a disposizione le proprie informazioni personali.

Il raggio d'azione dell'obbligo resta comunque ampio. Senza dimenticare che - come ha avuto modo di sottolineare il Garante - la designazione è raccomandata anche in quelle situazioni dove non sussiste uno spe-

essere effettuata prima di oggi. L'Autorità guidata da Antonello Soro aveva, infatti, predisposto un modulo per l'invio cartaceo. Sono, però, circa duecento le lettere arrivate finora attraverso tale modalità. Il lavoro, dunque, è praticamente tutto da fare. E la procedura telematica - che diventerà l'unica possibile - si ripromette di agevolarlo.

Il nuovo modulo si compone di quattro fogli dove sono riportate le coordinate di chi effettua la comunicazione, del titolare o del responsabile del trattamento e, ovviamente, del Dpo (si vedano le schede a fianco). Il modulo andrà compilato online accedendovi attraverso il sito del Garante (www.garanteprivacy.it). Una volta inserite tutte le informazioni, si riceverà una mail con allegato un file. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto con firma digitale

cifico obbligo. E questo per dar seguito al principio di accountability su cui fa perno il regolamento europeo.

Dalla carta al click

La comunicazione della nomina del Dpo al Garante poteva già

L'ARCHIVIO

L'obbligo è previsto dal regolamento europeo e lo scopo è creare presso l'Autorità un elenco nazionale



qualificata e spedito entro 48 ore dalla ricezione.

Se tutto va a buon fine, chi ha effettuato la comunicazione riceverà il numero di protocollo della pratica. Anche il titolare (o il responsabile del trattamento) e il Dpo saranno informati dell'esito dell'operazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione al Garante.

L'obbligo di informare l'Autorità circa la designazione del Dpo scatta nel momento in cui si effettua la nomina. Dunque, quanti hanno già indicato, o si preparano a farlo nei prossimi giorni, il nome del responsabile della protezione dei dati, devono essere consapevoli che il 25 maggio dovranno essere in regola anche con la comunicazione al Garante.


La banca dati

La procedura telematica permetterà all'Autorità di organizzare e gestire l'elenco nazionale dei Dpo. Una banca dati che ha diversi scopi, a cominciare dalla possibilità di poter contattare in modo rapido i responsabili della protezione dei dati, come indicato anche dalle linee guida adottate a tal proposito dal Gruppo articolo 29 (l'organismo che raggruppa i Garanti dei Paesi Ue).

Esigenza che è funzionale anche al ruolo del Dpo, il quale deve fungere da tramite tra l'azienda o l'amministrazione in cui lavora e il Garante. Dispone di una mappa nazionale aggiornata di tutti i Dpo consensente, infatti, all'Autorità di poterli contattare per inviare documentazione e aggiornamenti o segnalare iniziative. La prima delle quali si svolgerà il 24 maggio a Bologna, dove il Garante incontrerà tutti i Dpo alla vigilia del d-day della privacy.



Il battesimo e i compiti del «Data protection officer»



Le indicazioni per la compilazione dei modelli

IL RAPPRESENTANTE	IL TITOLARE	LE GRANDI IMPRESE	IL DPO	IL SITO INTERNET
<p>Il rappresentante legale Nella prima sezione della modulistica vanno inserite le coordinate di chi effettua la comunicazione: il nome e cognome e l'indirizzo mail. La comunicazione deve essere inoltrata dal rappresentante legale. Nel caso quest'ultimo deleghi un'altra persona a effettuare l'operazione, allora andranno indicati sui moduli il nome e cognome e l'indirizzo mail del delegato.</p> <p>L'informativa privacy Per poter proseguire, si deve dichiarare (barrando una casella) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali</p>	<p>Il titolare o il responsabile Nella seconda sezione vanno indicati i dati del titolare o del responsabile del trattamento. Si richiede di specificare, barrando una casella, se una delle due figure è censita nell'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti o nell'indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni o in nessuno dei due.</p> <p>I dati Andranno poi specificati nome e cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata (Pec)</p>	<p>I gruppi imprenditoriali La terza sezione riguarda i gruppi imprenditoriali. In questi casi, infatti, l'articolo 37 del regolamento europeo prevede la possibilità di nomina di un unico Dpo, purché sia raggiungibile facilmente da ogni stabilimento del gruppo.</p> <p>Controllore e controllate Va indicato se il titolare o il responsabile del trattamento che effettua la comunicazione al Garante fa parte di un gruppo imprenditoriale che si è avvalso della designazione del Dpo unico e se chi invia i moduli è la società controllante o quella controllata</p>	<p>Il Dpo Nella quarta sezione si trova lo spazio riservato al dati del responsabile della protezione dei dati. Va specificato se la designazione ha riguardato un dipendente dell'azienda o dell'amministrazione o se si tratta di un soggetto esterno, reclutato con un contratto di servizi. Bisogna, inoltre, dire se il Dpo è una persona fisica o una persona giuridica.</p> <p>I dati Il profilo del Dpo è completato dai dati personali: nome, cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata</p>	<p>Contatti pubblici La comunicazione da inviare al Garante chiede al titolare o al responsabile del trattamento se si sia provveduto a rendere pubblici i contatti del Dpo. E questo secondo quanto prevede l'articolo 37 del regolamento. Va specificato se i dati sono stati pubblicati sul sito dell'azienda o dell'amministrazione o in altre sedi.</p> <p>Informazioni obbligatorie La modulistica richiede molti dati: quelli obbligatori sono, però, contrassegnati con un asterisco. Altri - come quelli sui contatti pubblici del Dpo - sono facoltativi</p>